



COMUNE DI CASTELBUONO

Città Metropolitana di Palermo

Via S.Anna n.25 – CAP 90013

Relazione tecnica sui risultati conseguiti al Piano operativo di razionalizzazione delle società 2 delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Castelbuono.

Con nota n. 0002118-25/02/2016-SG-SIC-P. la Corte dei Conti -Sezione di Controllo per la Regione Siciliana- ha trasmesso la deliberazione n. 61/2016/INPR, adottata nella Camera di Consiglio del 19.02.2016 avente ad oggetto: “Criteri per la verifica dei piani di razionalizzazione delle società partecipate” .

La Corte dei Conti si sofferma su alcuni aspetti ritenuti importanti in materia quali l'effettiva necessità della partecipazione in riferimento alla missione istituzionale dell'Ente, l'effettiva produzione di servizi di interesse generale avuto riguardo al rapporto costi/benefici, l'appropriatezza del modulo gestione e la comparazione con moduli alternativi, la capacità della gestione di proseguire in modo efficace, economico ed efficiente, l'analisi dei risultati economici e la gestione finanziaria degli organismi partecipati, evidenziando le finalità perseguite dal legislatore in tale ambito. Prosegue la Corte evidenziando che le valutazioni circa il mantenimento delle partecipazioni “risulta escluso per quelle forme di partecipazione nella gestione dei servizi pubblici essenziali, quali gli ambiti territoriali ottimali, per i quali la stessa risulta prevista come obbligatoria da specifiche norme di legge. In tali ipotesi si ritiene che l'assenza di spazio relativo, e quindi, di effettiva manovrabilità delle forme e dei modi della partecipazione, costituisca un punto di arresto anche in ordine alle eventuali valutazioni operabili dalla Sezione regionale”.

Il Comune di Castelbuono con determinazione sindacale n.8 del 30.03.2015, ha proceduto all'esame e all'approvazione del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate. Successivamente lo stesso piano è stato sottoposto, all'attenzione del Consiglio Comunale, il quale con deliberazione n.42 del 12.10.2015 esecutiva, ha preso atto del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate. Il Piano è stato pubblicato sul sito internet dell'Ente -Sezione “Amministrazione trasparente”- ai sensi del D.Lgs 33/2013 e s.m.i. e trasmessa alla Corte dei Conti -Sezione Regionale di Controllo.

Il Comune di Castelbuono nel piano approvato individuava n.4 società partecipate:

- SO.SVI.MA. S.p.A.;
- Soc. EX.T.R.ME. s.r.l.;
- ECOLOGIA E AMBIENTE S.p.A. ;
- S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST.

La presente relazione cercherà, a consuntivo, di evidenziare per ciascuna delle società partecipate il rispetto o meno dei requisiti previsti dal legislatore per il mantenimento delle partecipazioni societarie.

Il Piano redatto dal Comune di Castelbuono evidenzia la presenza di n.4 società partecipate, di queste 2 (due) sono società che le norme in materia di ciclo di rifiuti, a livello nazionale e regionale, considerano obbligatorie per il Comune. Addirittura l'adesione alla S.R.R. per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti nell'A.T.O. n.13 – Palermo Provincia Est è avvenuta ad opera di un Commissario ad acta, con i poteri del Consiglio Comunale, giusto decreto dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n.1575 del 03.09.2012:

Le quote di partecipazione del Comune di Castelbuono nelle predette società sono molte contenute.

I criteri attraverso cui effettuare la ricognizione delle società partecipate al fine di individuare le misure di razionalizzazione da porre in essere, sono indicati dal c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014.

Questa disposizione salvaguarda **il principio generale per il mantenimento delle partecipazioni in società di capitali, ovvero la produzione di beni e servizi strettamente necessari al proseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica socia**, ai sensi di quanto previsto dai c.27 e 29 dell'art. 3 della L. 244/2007.

Fatto salvo questo principio generale, le Amministrazioni locali sono tenute ad avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle spese entro il 31 dicembre 2015; i presupposti di tale processo di razionalizzazione sono rappresentati dal perseguire:

- il coordinamento della finanza pubblica;
- il contenimento della spesa;
- il buon andamento dell'azione Amministrativa;
- la tutela della concorrenza e del mercato.

1. **SO.SVI.MA. S.p.A**

Forma giuridica : Società per azioni

Sede legale Castellana Sicula, Viale Risorgimento n.13/b

Codice fiscale 04533490829

Numero REA; PA – 202607

Data di iscrizione 20/10/1997

Data atto di costituzione 21/05/1997

La Società per lo sviluppo madonita è un società per azioni che si occupa delle realizzazione e gestione di attività integrate di studio, di ricerca, di programmazione, di formazione e di assistenza per enti pubblici, privati e imprese. Essa nacque nel 1997 per la gestione del patto Territoriale delle Madonie, ma successivamente è divenuta un'agenzia per lo sviluppo locale del territorio madonita.

Costo annuo di mantenimento:

- Quota di servizio €. 3,50 per abitante
- Quota annuale €33.631,00

Il Comune detiene n.16 azioni con una percentuale di capitale del **1,22%**.

La maggioranza del capitale sociale è detenuta da soci pubblici con il 31% di azioni di categoria A mentre il 49% di azioni di categoria B è detenuto da soggetti privati.

Risultato d'esercizio

2011	2012	2013	2014
+3.309,00 euro	-50.445,00 euro	-41.860,00 euro	+4.256,00 euro

Servizi strategici forniti dalla società:

- Coordinamento tecnico del PIS n.22”Città a rete Madonie-Termini”;
- Gestione associata del SUAP Madonie;
- Soggetto mandatario dell'ATS per la gestione del Distretto Turistico di Cefalùe dei Parchi delle Madonie e di Himera;
- Patto dei Sindaci;
- Strategia Nazionale Aree Interne.

CRITERI DI VALUTAZIONE PER IL MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Con riferimento a questo criterio occorre verificare :

- gli effettivi servizi resi dalla società e compararli con le priorità istituzionali dell'ente al fine di dimostrare la stretta inerenza;
- accertare l'impossibilità di internalizzare i suddetti servizi;
- valutare la competitività dell'offerta assicurata dalla partecipata (anche in termini di ripercussioni economiche e patrimoniali sulla società di cui l'ente è socio) rispetto ad alternative di mercato, motivando il mantenimento della partecipazione in quanto l'offerta di beni e servizi risulta economicamente più vantaggiosa;
- accertarsi, altresì, che la partecipazione non rappresenti una minaccia per il mercato, gestendo una commissione di servizi strumentali e servizi pubblici locali.

I servizi resi dalla Società SO.SVI.MA. S.p.A. sono necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, il servizio non può essere internalizzato, in quanto la società svolge i propri servizi a favore di enti pubblici ed operatori economici privati, la società svolge i servizi a favore di una pluralità di soggetti, non si realizza commissione di servizi strumentali e SPI. I bilanci 2012 e 2013 si sono chiusi in perdita mentre l'anno 2014 si è chiuso con un utile di €.4.256,00, invertendo la tendenza dei due precedenti bilanci d'esercizio.

La partecipazione viene ritenuta necessaria per il raggiungimento delle finalità istituzionali. Non vi sono altre società partecipate che svolgono servizi analoghi e quindi non vi sono doppioni da eliminare. La misura della partecipazione, risulta limitata, essa è infatti pari al 1,22% del capitale sociale ed il Comune possiede n. 16 azioni; la convenienza del mantenimento va valutata in riferimento ai servizi erogati dalla società a favore del Comune. L'impegno finanziario del Comune, in riferimento alla società partecipata, è stato sempre limitato alla quota di servizio approvata dall'assemblea dei soci e programmata in sede di bilancio annuale. La funzione di controllo all'interno della società viene svolta da collegio sindacale. Il controllo sull'andamento della società e sui servizi resi viene effettuato in sede di partecipazione all'assemblea che approva il bilancio; inoltre il Comune verifica periodicamente i servizi resi dalla società.

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

Questo criterio deve essere declinato oltre che con riferimento alla constatazione numerica della situazione delle partecipate (assenza di dipendenti o numero inferiore rispetto agli amministratori), anche con riferimento all'effettiva operatività della società; in tal senso, se l'assenza o il limitato numero di dipendenti discendesse da specifiche scelte organizzative dovute al perseguimento dell'efficienza economica e la società si dimostrasse attiva dal punto di vista operativo, si ritiene ragionevole non applicare in modo automatico e matematico il suddetto criterio di soppressione bensì ponderarne l'attuazione anche tenendo conto dei riflessi negativi che ne potrebbero discendere: dismissione di una società efficiente e funzionale al concreto perseguimento di interessi della collettività.

I componenti il Consiglio di Amministrazione della Società SO.SVI.MA. S.p.A. sono sette (a seguito dell'ultimo rinnovo) e non più nove mentre i dipendenti sono due; prestano servizio anche un responsabile del SUAP, due collaboratori esterni ed un consulente esterno. I compensi annui del Consiglio di Amministrazione ammontano ad €.77.040,00 (dati bilancio di esercizio 2014), essi risultano decurtati del 20% rispetto agli anni precedenti. Il Comune potrebbe, in raccordo con gli altri soci partecipanti, verificare la possibilità di ridurre ulteriormente il numero degli amministratori ed i connessi compensi.

Sicuramente non può dirsi che trattasi di società poco vitale tenuto conto dei servizi che la società svolge nei confronti dei soci pubblici, comuni. Si elencano, di seguito, le principali attività svolte dalla società a favore degli

enti partecipanti:

- Distretto Turistico “Cefalù e Parchi delle Madonie e di Himera”: a seguito della costituzione del Consorzio Turistico, con il coordinamento della SO.SVI.MA. S.p.A., sono stati presentati ed approvati dall'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, n. 6 progetti di valorizzazione nel campo turistico per un importo complessivo di €1.213.693,66 necessari per implementare le attività del consorzio;
- PIST n. 22 la “Città a rete Madonie-Termini”: si tratta della convenzione stipulata in data 24.04.2010, tra i Comuni delle Madonie e dell'Imerese, in totale n. 28 Comuni, oltre al partenariato privato, per la gestione del P.O. FESR 2007/2013 ASSE VI “Sviluppo Urbano Sostenibile”, di cui SO.SVI.MA. S.p.A. svolge la funzione di coordinatore tecnico, riconosciuta a livello di Dipartimento Regionale della Programmazione;
- Programmazione 2014/2020 – Strategia Nazionale per le Aree Interne: la Regione Siciliana ha selezionato 4 macro aree, tra cui quella del PIST la Città a rete Madonie-Termini, comprendendo soltanto i Comuni classificati come intermedi, periferici ed ultra periferici. La SO.SVI.MA. S.p.A. sta coordinando le attività dei gruppi di lavoro (tutela del territorio, risorse naturali, culturali e turismo, sistemi agro-alimentari, energie rinnovabili, saper fare e artigianato), in cui si sviluppano gli ambiti di intervento del Piano di Sviluppo 2020;
- Sportello Unico per le Attività Produttive: gestione del SUAP comprensoriale tra i Comuni madoniti aderenti con l'accelerazione degli iter autorizzativi per la nascita di nuove imprese, conferenze di servizi ecc.

Di quanto sopra risulta che non si tratta di partecipata poco vitale, il modello organizzativo individuato prevede che i membri del CDA svolgano compiti operativi e ciò determina una riduzione degli oneri relativi all'assunzione del personale.

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

Occorre far riferimento al comma 28 della Legge 244/2007 con riferimento all'adesione ad un'unica forma associativa. Rispetto al riscontro di una situazione di duplicazione di attività tra più società partecipate, l'ente locale socio, attraverso la predisposizione del Piano di razionalizzazione, non potrà esimersi dall'individuare misure di riorganizzazione delle attività al fine di porre rimedio alla sovrapposizione di interventi tra gli organismi partecipati, provvedendo di conseguenza alla dismissione/soppressione delle quote detenute.

Questo criterio non si verifica per la partecipazione del Comune di Castelbuono nella società SO.SVI.MA. S.p.A., in quanto le altre due società di cui si detengono partecipazioni non svolgono funzioni e servizi analoghi operando tutte nel settore del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani.

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

Questa misura è da intendersi applicabile a quegli enti locali che detengano partecipazioni rilevanti (totalitarie o quanto meno di controllo) in società che operino nello specifico contesto dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; laddove siano verificate tali condizioni di base, l'ente, attraverso il piano di razionalizzazione, sarà tenuto ad esprimere l'indirizzo di accorpate tali società in un'unica realtà partecipata, addivenendo ad una società multiservizi.

Questo criterio non si verifica per la partecipata del Comune di Castelbuono Società SO.SVI.MA. S.p.A. e con riferimento alle altre due società partecipate che operano nel settore del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani.

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Le disposizioni vigenti, per ultimo lett. a) del comma 1 dell'art. 16 del D.L. 90/2014 convertito nella Legge 114/2014, prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90% dell'intero fatturato e degli amministratori delle società a totale partecipazione pubblica (sia diretta che indiretta), ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non possa superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

Oltre a tali misure sugli oneri degli amministratori, peraltro obbligatorie, sarà in ogni caso demandata ad ogni ente socio l'effettuazione di un'analisi di efficienza di ogni singola partecipata e la valutazione circa l'opportunità di avviare azioni di razionalizzazione dei costi di funzionamento; un'area da prendere in considerazione obbligatoriamente, è certamente rappresentata dai costi di personale e dall'applicazione di connesse misure di razionalizzazione.

Il Comune socio non potrà esimersi dal formulare un indirizzo finalizzato a verificare la congruità della dotazione di personale e l'effettiva sostenibilità delle relative spese, prendendo in considerazione le misure di razionalizzazione previste dai cc. 563-568 ter dell'art. 12 L. 147/2013.

Oltre a tali verifiche, occorrerà verificare se, nell'ambito dei costi di funzionamento, vi siano altre tipologie di spese su cui è possibile operare una razionalizzazione (acquisto beni, servizi, oneri diversi di gestione) in considerazione anche delle disposizioni di cui ai commi 551 e segg. della Legge 147/2013 che obbligano il Comune ad accantonare una quota proporzionale alla partecipazione detenuta, del risultato negativo d'esercizio.

Il sistema di amministrazione prevede un consiglio di amministrazione con n. 7 componenti compreso il Presidente.

Come già detto i compensi del CDA sono stati ridotti nel 2014 del 20% rispetto a quanto percepito negli anni precedenti.

I principali fattori di costo risultanti dal bilancio anno 2014, sono i seguenti:

- Costi per servizi €.282.335,00 in cui sono compresi i compensi al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, spese di telefonia, funzionamento SUAP comprensoriale ecc.;
- Costi per il personale €. 35.678,00 compresi oneri sociali e TFR;
- Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni materiali ed immateriali per €. 351.525,00.

La partecipazione del Comune di Castelbuono nella società SO.SVI.MA. S.p.A. è limitata, pari al 1,22% del capitale sociale, occorre che le misure volte al contenimento dei costi di funzionamento siano programmate, definite e verificate a livello di assemblea dei soci, rimanendo la funzione del nostro Comune, per le motivazioni sopra evidenziate, solo propositiva e di impulso, non certo determinante.

Da quanto sopra analiticamente riportato risulta che la partecipazione del Comune di Castelbuono in SO.SVI.MA. S.p.A. rispetta le disposizioni normative contenute nell'art. 1 comma 611 della Legge 190/2014. Gli organi di vertice del Comune potranno, nella loro autonomia, valutare legittimamente il mantenimento della partecipazione.

2.. SOCIETA' "EX.T.R.E.ME". S.r.l.

Forma giuridica: Società consortile mista

Sede legale: Palermo, via XX Settembre n. 53 – cap. 90141

Codice fiscale: 04929210823

Numero REA: PA224921

Data costituzione: 03/07/2000

Procedura in corso: scioglimento e liquidazione

Soggetto liquidatore: Rag. Giuseppe Fiasconaro

Misura partecipazione del Comune: 2,35%

Misure di razionalizzazione:

La società è in liquidazione e inattiva a seguito del venir meno della gestione commissariale. Tale cessazione consente di rispettare la previsione di legge di cui all'art. 1, comma 611, lett. c) della Legge 190/2014, che impone di eliminare le Società che svolgono attività analoghe.

SOCIETÀ OBBLIGATORIE OPERANTI NEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

3. ECOLOGIA E AMBIENTE S.p.A.

Forma giuridica: Società per azioni

Sede legale: Termini Imerese, Via Falcone e Borsellino n. 100/D cap. 90018

Indirizzo PEC: atopa5@pec.it

Codice fiscale: 051605200820

Numero REA: PA-238774

Data atto di costituzione: 28/02/2005

Procedura in corso: scioglimento e liquidazione

Soggetto liquidatore: Dott. Norata Giuseppe

Misura della partecipazione del Comune: 6,99%

Misure di razionalizzazione:

La Società Ecologia e Ambiente è una società per azioni che ha come oggetto la gestione integrata dei servizi di igiene ambientale nel territorio dell'ex ambito Palermo 5.

La società è in liquidazione e cesserà a seguito del venir meno della gestione commissariale. Tale cessazione consente di rispettare la previsione di legge di cui all'art. 1, comma 611, lett. c) della Legge 190/2014, che impone di eliminare le Società che svolgono attività analoghe.

In atto vige una gestione commissariale prorogata con Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1 rif. del 14/01/2016 fino al 31/05/2016.

4. S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST

Forma giuridica: Società consortile per azioni

Sede legale: Termini Imerese, Via Falcone e Borsellino n. 100/D

Codice fiscale-P.IVA: 06258150827

Numero REA: PA-309030

Data di iscrizione: 15/11/2013

Data atto di costituzione: 21/11/2013

È una società consortile per azioni denominata "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti" a totale partecipazione pubblica, il cui ambito territoriale ottimale è denominato A.T.O. Palermo Provincia Est.

Esercita le funzioni previste negli artt. 200, 202 e 203 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, provvedendo all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, così come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/2010 e con le modalità di cui all'articolo 15 della suddetta legge.

- Quota di partecipazione: 1,158%
- Quota capitale detenuta: € 4.825,30

La società presenta i seguenti dati sui risparmi conseguiti:

	Anno 2014	Anno 2015
Costo della produzione	€ 25.933,00	€ 21.698,00

È intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione in quanto trattasi di partecipazione obbligatoria ai sensi della L.R. 9/2010 e s.m.i.

Come già evidenziato sopra, la partecipazione in queste due società, del Comune di Castelbuono è obbligatoria in quanto deriva dai modelli adottati dal legislatore regionale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani.

Ferma restando l'assenza di spazi valutativi in quanto trattasi di partecipazioni per la gestione di un servizio pubblico essenziale – smaltimento dei rifiuti – in ambito territoriale ottimale individuato da disposizioni legislative, le partecipazioni del Comune di Castelbuono in queste due società sono limitate e le misure volte al contenimento dei costi di funzionamento dovranno essere programmate, definite e verificate a livello di assemblea dei soci.

CRITERI DI VALUTAZIONE PER IL MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Con riferimento alle due società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti, i servizi da esse resi derivano da obblighi di legge, non possono essere internalizzati e realizzati dal singolo Comune; per la gestione in house il piano di intervento dell'ARO approvato con delibera di giunta n.28 del 09/04/2014 così come integrata e modificata dalla delibera di giunta n.46 del 18/06/2014, e approvato con delibera consiliare n. 63 del 01/12/2015 individua le motivazioni di convenienza per non andare sul mercato, non si realizza commistione di servizi strumentali e SPL.

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

Con riferimento alle due società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti occorre tenere in considerazione gli accordi vigenti a livello regionale per la salvaguardia dei livelli occupazionali.

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

Occorre fare riferimento al comma 28 della Legge 244/2007 con riferimento all'adesione ad un'unica forma associativa. A seguito del venir meno della gestione commissariale disposta dal Presidente della Regione, cesserà la società Ecologia e Ambiente ed i servizi di gestione ambientale da essa svolti a favore dei comuni aderenti ed inizierà la gestione da parte della nuova società.

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

Questo criterio non si verifica per le partecipate del Comune di Castelbuono nel campo del ciclo integrato dei rifiuti.

La presente relazione viene redatta ai sensi dell'art. 1, comma 612 della L. 190/2014

Castelbuono 31-03-2016

Il Sindaco

Dott. Antonio Tumminello